Codice A1604B

D.D. 14 gennaio 2020, n. 3

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Comba Barlet (TO-S-01403), ubicata nel Comune di San Germano Chisone (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO N. DD-A16 3

DEL 14/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Comba Barlet (TO-S-01403), ubicata nel Comune di San Germano Chisone (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Germano Chisone (TO) e committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia – con nota in data 3 ottobre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 250 del 3 ottobre 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Barlet* (TO-S-01403), ubicata ad una quota di circa 693 metri s.l.m. nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune di San Germano Chisone.

Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La captazione della sorgente *Comba Barlet*, realizzata mediante un bottino di presa in mattoni e cemento di grandi dimensioni e raggiungibile tramite sentiero, è ubicata nella porzione centromeridionale del territorio comunale di San Germano Chisone, al piede di un versante caratterizzato da una pendenza media che oscilla tra 20° e 30° verso Nord-Est.

La captazione è ubicata a circa 15 metri da un corso d'acqua minore, caratterizzato da attività torrentizia a pericolosità molto elevata secondo gli elaborati del P.R.G.C.; non si segnalano, tuttavia, danni o coinvolgimenti della struttura durante gli eventi di piena da parte del corso d'acqua; le acque della sorgente sono raccolte nella parte alta della struttura di captazione, vengono miscelate con le acque delle sorgenti *Maurel* e poi trasferite alla rete acquedottistica.

Il substrato pre-quaternario del bacino di alimentazione della sorgente è costituito dai micascisti del basamento del Dora Maira, affioranti diffusamente nel versante che è coperto, in maniera discontinua, da coltre detritico-colluviale, caratterizzata da clasti centimetrici, immersi in matrice

limosa. L'acquifero che alimenta la sorgente è caratterizzato da permeabilità medio-bassa per porosità e coinvolge, principalmente, i depositi quaternari e, subordinatamente, la parte alterata del substrato roccioso; la permeabilità dell'acquifero è localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quaternari e la sua alimentazione è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve. Nell'area di emergenza e nel bacino di alimentazione non si segnalano fenomeni franosi attivi e sono caratterizzati dalla presenza di bosco di latifoglie; a metà del versante è presente una borgata semi-abbandonata, la borgata Chiotasso.

Al momento del sopralluogo è stata misurata la portata della sorgente, che è risultata pari a 0,45 l/s; i dati storici forniti dall'Ente gestore mostrano valori di portata piuttosto variabile, compatibili, tuttavia, con quelli misurati durante il sopralluogo.

Per la sorgente analizzata non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento dell'area di salvaguardia come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati ed in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi quaternari da mediamente a molto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità dell'acquifero captato è stata considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione della stessa sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona risulta troncata, a valle e a lato della scaturigine, dalla presenza di una strada sterrata;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto ristretta ricadono tre edifici utilizzati sporadicamente, non collegati alla fognatura ed un tratto di strada secondaria sterrata, percorso da autoveicoli molto di rado, la cui pericolosità è da considerarsi molto bassa e, quindi, non costituisce un pericolo per la risorsa idrica. Nella zona di rispetto allargata, invece, sono presenti alcuni edifici utilizzati sporadicamente, non collegati alla fognatura e dei tratti di viabilità secondaria, costituiti in parte dalla strada sterrata che costituisce l'accesso alla borgata Chiotasso ed in parte da ex-mulattiere, ora utilizzate solo come sentieri; solo la prima tipologia di viabilità è percorsa da autoveicoli anche se viene utilizzata molto di rado e, pertanto la sua pericolosità è da considerarsi molto bassa e non costituisce un pericolo per la risorsa idrica.

Nell'area intorno agli edifici della borgata Chiotasso si individuano porzioni di "aree a prevalente valenza pastorale"; si tratta di terreni potenzialmente utilizzati per attività di pascolo o di coltivazioni (orti) anche se, durante i sopralluoghi, non si sono riscontrate evidenze di queste attività.

Nel bacino di alimentazione non sono presenti attività agricole significative e, quindi, non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di San Germano Chisone – Sorgente Comba Barlet – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole – essendo l'area caratterizzate prevalentemente da boschi di latifoglie – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 4 febbraio 2019, ha trasmesso al Comune di San Germano Chisone (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Barlet* (TO-S-01403), ubicata nel medesimo Comune di San Germano Chisone e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di San Germano Chisone (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 7 febbraio 2019, ha evidenziato che l'acqua della sorgente in questione non è campionata a livello della scaturigine, ma viene analizzata presso un punto lungo l'acquedotto comunale *Comba Barlet*, a valle dei trattamenti con cloro e che negli ultimi 5 anni non si sono rilevati esiti non conformi.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 aprile 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, a parte alcuni tratti di strade secondarie sterrate percorse da autoveicoli solo di rado e alcuni edifici utilizzati sporadicamente, non collegati alla fognatura, della borgata semi-abbandonata Chiotasso che, tuttavia, non costituiscono un significativo pericolo per la risorsa idrica captata e nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

• per quanto riguarda la presenza di edifici non collettati alla fognatura, è necessario che vengano precisati gli eventuali sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture presenti e che venga verificata l'eventuale

presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;

- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- in relazione all'utilizzo delle zone di rispetto per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170kg/ha annui di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- in relazione all'articolo 6, comma 1, punti b) ed e) deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nell'area di salvaguardia così come ridefinita dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 17 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Comba Barlet* (TO-S-01403), ubicata nel Comune di San Germano Chisone (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del

regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie sterrate che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 4 febbraio 2019, con la quale è stata trasmessa al Comune di San Germano Chisone (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Barlet* (TO-S-01403), ubicata nel medesimo Comune di San Germano Chisone e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 7 febbraio 2019 – prot. n. 0012129:

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 3 aprile 2019 – prot. n. 29968;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 250, in data 3 ottobre 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3 ottobre 2019 – prot. n. 0003202, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

• legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature

e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;


determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Barlet* (TO-S-01403), ubicata nel Comune di San Germano Chisone (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "Comune di San Germano Chisone Sorgente Comba Barlet Carta dei centri di pericolo su base catastale scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Germano Chisone (TO) S.M.A.T. S.p.A. come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- o garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- o effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente S.M.A.T. S.p.A. per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Germano Chisone, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade secondarie sterrate che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) Fto Paolo Mancin Allegato



Elenco della particelle catastali del Comune di San Germano Chisone (TO) interamente o parzialmente comprese nell'area di salvaguardia					
Nome e codice captazione	Area di salvaguardia	Particelle catastali interamente comprese nell'area di salvaguardia		Particelle catastali parzialmente compresenell'area di salvaguardia	
		Foglio	particella	Foglio	particella
COMBA BARLET (TO-S-01403)	ZTA	-	-	7	56 – 57 – 58 - 59
	ZRR	7	17 - 61 - 62 - 70 - 73/1 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 145 - 159/2 - 169/1 - 170 - 171 - 172 - 173	7	12 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 63 - 69 - 73 - 77 - 84 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95 - 96 - 143 - 143/1 - 159 - 165 - 169 - 177 - 178 - 179
	ZRA	7	69/1 - 74 - 74/1 - 75 - 76 - 76/1 - 78 - 97 - 97/1 - 104 - 109 - 152 - 159/1 - 163 - 167 - 176 - 176/1 -179/1	7	12 - 67 - 67/1 - 69 - 73 - 77 - 94 - 95 - 96 - 98 - 103 - 105 - 106 - 110 - 134 - 137 - 142 - 143 - 143/1 - 159 - 160 - 161 - 162 - 164 - 175 - 179